

# **CONSORZIO UNIONENERGIA**

## **STATUTO CONSORTILE**

### **Articolo 1**

#### **DENOMINAZIONE**

E' costituito un Consorzio con attività esterna, disciplinato dagli artt. 2602 e ss. e 2612 e ss. del codice civile, denominato "Consorzio Unionenergia".

### **Articolo 2**

#### **SEDE DEL CONSORZIO**

La sede del Consorzio è presso l'Unione Industriale di Torino, in Torino, via Fanti 17. Con deliberazione del Consiglio Direttivo il Consorzio potrà istituire ovunque sedi secondarie, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.

### **Articolo 3**

#### **OGGETTO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune, della fase di attività dei consorziati relativa all'acquisto, vendita, distribuzione, ripartizione di ogni forma di energia o prodotti energetici in genere, la promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico nonché l'acquisto di risorse materiali e di ogni altro bene o servizio funzionali all'esercizio dell'attività dei soggetti consorziati.

Fino a quando necessario ai sensi della vigente normativa, finalità del Consorzio è anche raggiungere e mantenere, mediante l'aggregazione dei soggetti consorziati, i requisiti e il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, così come definito dalle norme di legge che regolano la materia.

Il Consorzio potrà compiere ogni azione strumentale al raggiungimento del suo scopo, e, a titolo esemplificativo, potrà:

- gestire i rapporti con soggetti produttori, importatori, distributori e grossisti di energia elettrica e di fluidi energetici, trattando le migliori condizioni di fornitura;
- effettuare attività di rappresentanza nei confronti delle autorità competenti in base alla normativa vigente;
- prestare servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati nelle materie attinenti, o comunque collegate, all'oggetto sociale.
- effettuare attività di monitoraggio dei prelievi di energia elettrica e di prodotti energetici da parte dei singoli consorziati.

Il Consorzio potrà compiere, non nei confronti del pubblico e all'esclusivo scopo di realizzare l'oggetto consortile, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, nonché partecipare a forme di aggregazione con soggetti aventi oggetto analogo.

#### **Articolo 4**

##### **FUNZIONI DEL CONSORZIO**

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, il Consorzio può agire sia in proprio che in nome e per conto dei singoli consorziati, i quali conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, nell'ambito delle finalità principali, l'incarico di provvedere all'instaurazione di tutti i rapporti giuridici attinenti l'acquisto di energia elettrica e/o di gas naturale o di altre risorse materiali, beni e servizi in relazione al fabbisogno di ciascun soggetto consorziato, limitatamente a ciascun sito o utenza o insieme di punti di misura che il consorziato avrà dichiarato al Consorzio.

Ciascuno dei consorziati attribuisce al Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, con mandato di rappresentanza contrattuale, tutti i poteri per il compimento e per l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, per conto dei soggetti consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, tenuto conto delle indicazioni e dei programmi di consumo di ciascun consorziato.

Ciascuno dei consorziati si impegna sin d'ora ad assicurare l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, con particolare riguardo al pagamento dei corrispettivi e degli oneri per l'approvvigionamento di energia di cui lo stesso beneficia per le esigenze della propria impresa, il tutto comunque solo ed esclusivamente per quanto oggetto dell'attività del Consorzio.

#### **Articolo 5**

#### **DURATA DEL CONSORZIO**

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria

#### **Articolo 6**

#### **FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI**

Alla formazione del fondo consortile del Consorzio contribuisce ciascun consorziato con il versamento di una quota nominale di partecipazione pari a 500 € Il Consiglio Direttivo, oltre alla quota nominale di partecipazione, può determinare una somma da versare contestualmente alla quota a titolo di sovrapprezzo da accantonare in apposita riserva del patrimonio netto. Il fondo potrà essere integrato, per intervenute esigenze finanziarie, con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, i consorziati verseranno altresì un contributo annuo di gestione, il cui ammontare è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo attraverso l'elaborazione del bilancio preventivo, secondo i criteri definiti dal Regolamento consortile. Il Consiglio Direttivo provvederà a far ratificare annualmente all'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, il conto economico preventivo relativo all'anno successivo, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio al rendiconto annuale. Nel caso in cui l'Assemblea richiedesse rettifiche al conto economico preventivo si darà luogo alla conseguente rettifica dei contributi di gestione.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'acquisizione al fondo consortile.

Ogni associato potrà beneficiare dell'attività del Consorzio e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale versata e/o posseduta.

Il singolo consorziato dovrà tuttavia rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni di cui abbia individualmente beneficiato.

### **Articolo 7**

#### **INDISPONIBILITÀ DELLE QUOTE E RESPONSABILITÀ**

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.

Allo scioglimento del Consorzio, il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i soggetti consorziati, in misura paritetica fra loro, salvo diversa delibera assembleare.

La quota nominale di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, salvo il caso di trasferimento di azienda previsto dall'articolo 8.

I consorziati si danno reciprocamente atto che per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Eventuali obbligazioni che il Consorzio dovesse assumere per conto di consorziati dovranno essere corrispondentemente garantite dai consorziati interessati, nelle forme che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 8**

#### **AMMISSIONE AL CONSORZIO**

Il numero di consorziati è illimitato. Possono assumere la veste di consorziati le imprese associate all'Unione Industriale di Torino o aderenti ad organismi collegati, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa che disciplina l'accesso al mercato libero dell'energia.

Qualora se ne ravvisi una specifica utilità, possono essere consorziate imprese o enti che, avendo caratteristiche giuridiche e/o merceologiche tali da non consentire l'associazione all'Unione Industriale di Torino, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa che disciplina l'accesso al mercato libero dell'energia, sono comunque riconosciute ammissibili al Consorzio dall'Unione Industriale di Torino.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione incensurabile e per la quale non vi sarà obbligo di motivazione. Non possono in ogni caso essere ammessi al Consorzio soggetti sottoposti a procedure concorsuali in corso.

L'ammissione comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto, di quelle del Regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari. L'impresa che intende entrare nel Consorzio dovrà inoltrare istanza al Consiglio Direttivo corredata da una dichiarazione, a firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa istante, attestante la conoscenza dei predetti atti e delle deliberazioni assunte dagli Organi consortili, i propri consumi/fabbisogni di energia per ogni sito o insieme di punti di misura che si intende associare al Consorzio, impegno al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e al versamento della quota di partecipazione, degli eventuali contributi aggiuntivi e della quota di gestione.

La domanda di ammissione dovrà inoltre essere corredata da tutti i documenti che il Consiglio Direttivo riterrà necessario richiedere.

La decisione in ordine alla domanda di ammissione dovrà essere comunicata a cura del Consiglio Direttivo al soggetto interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dal deposito della istanza e, in caso di ammissione, dovrà indicare la quota nominale di partecipazione e l'eventuale quota a titolo di sovrapprezzo, da versarsi, a pena di decadenza, a cura dell'impresa richiedente, entro quindici giorni dalla data della comunicazione medesima.

La qualifica di soggetto consorziato viene acquisita, dopo il versamento della quota di partecipazione secondo la indicata quantificazione: a detto versamento seguirà immediata iscrizione nel Registro dei consorziati da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 2612 del Codice Civile.

Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene ai loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal libro Consorziati. La variazione di detto domicilio nel Libro Consorziati dovrà essere richiesta dai consorziati per iscritto.

In caso di trasferimento per atto tra vivi del diritto di proprietà, o di altro diritto personale di godimento, dell'azienda, o di siti o utenze o insiemi di punti di misura appartenenti ad un consorziato e dichiarati al Consorzio, nella loro interezza o di loro parti, il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, a condizione che sussistano i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione al subingresso automatico con decisione motivata comunicata all'acquirente dell'azienda entro un mese dalla ricevuta notizia della cessione della stessa: la decisione potrà essere impugnata con la procedura di cui all'art. 21.

## **Articolo 9**

### **OBBLIGHI DEI CONSORZIATI**

I soggetti consorziati si obbligano a:

1. rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli Organi consortili;
2. versare la quota nominale di partecipazione e gli eventuali sovrapprezzi;
3. versare i contributi consortili per la gestione del Consorzio;
4. non partecipare, per i siti o utenze o punti di misura dichiarati al Consorzio, ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quelle concretamente attuate dal Consorzio e comunque a non intrattenere rapporti giuridici ed economici con fornitori di energia e con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e le finalità concretamente in atto del Consorzio;
5. non divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;

6. comunicare al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consortile, i dati tecnici relativi alle variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività del Consorzio;
7. comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale le norme vigenti, sia civilistiche, sia fiscali, prevedono la formale comunicazione, pubblicazione e/o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse le Camere di Commercio;
8. comunicare entro quindici giorni ogni accadimento che possa pregiudicare il raggiungimento dei requisiti di legge per la qualificazione di cliente idoneo;
9. consentire al Consiglio Direttivo ogni controllo ritenuto opportuno ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione o di ipotesi di esclusione dal Consorzio, fornendo tempestivamente tutta la documentazione eventualmente richiesta;
10. depositare, se richieste, garanzie bancarie o fidejussorie e/o altre forme equivalenti di garanzia nei limiti delle obbligazioni specifiche di ciascun consorziato, a favore del Consorzio e dei fornitori, secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo. Tali garanzie dovranno avere forme e modalità corrispondenti agli impegni assunti dal Consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi. Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere assunta dal Consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano offerto garanzie ritenute idonee dal Consiglio Direttivo circa l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei confronti del Consorzio.

## **Articolo 10**

### **ESCLUSIONE DAL CONSORZIO E PENALITA'**

Potrà essere escluso dal Consorzio, su delibera dell'Assemblea, il partecipante che avesse violato le norme statutarie e del Regolamento consortile, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danno a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il consorziato che sia sottoposto a procedure concorsuali oppure che non sia più associato all'Unione Industriale di Torino o ad organismo collegato.

Verrà inoltre escluso il consorziato che non avrà ottemperato al regolare pagamento di due consecutive fatture attinenti qualsivoglia fornitura di energia o servizio, ovvero che avrà revocato, estinte o non aggiornate le garanzie bancarie fidejussorie sottoscritte in base allo Statuto e Regolamento consortile per accedere alla fornitura sul mercato libero: l'esclusione, in tal caso avverrà, decorsi quindici giorni dall'invito a provvedere alla regolarizzazione delle obbligazioni di pagamento o di garanzia.

La delibera di esclusione negli altri casi avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione e il provvedimento dovrà, a cura del Consiglio Direttivo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla avvenuta delibera. Avverso il provvedimento di esclusione sarà possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 21. L'arbitro potrà deliberare sulla sospensione delle esecutorietà del provvedimento.

Il consorziato escluso dovrà provvedere a regolare eventuali pendenze verso il Consorzio e rimarrà responsabile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio per suo conto. Il consorziato dovrà comunque corrispondere il contributo per la gestione consortile per l'intero esercizio in corso.

Per inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio Direttivo irrogare sanzioni, penalità o altri oneri al consorziato inadempiente. In ogni caso saranno applicate penalità, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento consortile, per il ritardato pagamento delle quote annuali e/o straordinarie dovute al Consorzio.

## **Articolo 11**

### **RECESSO DAL CONSORZIO**

I consorziati potranno recedere dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno sei mesi ed effetto dalla scadenza del contratto di fornitura stipulato dal Consorzio, a condizione che sia intervenuta la definitiva regolazione delle eventuali pendenze del consorziato verso il Consorzio, salvo il diritto di veto del Consiglio Direttivo per giustificato motivo, ed in particolare per garantire al Consorzio la qualifica di cliente idoneo.



Il provvedimento di veto, di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere motivato e comunicato all'impresa recedente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso; esso è impugnabile con la procedura di cui all'articolo 21 del presente Statuto. L'impugnativa dovrà essere proposta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In difetto diverrà definitivo.

In ogni caso i consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di scioglimento della rispettiva società, o di cessazione dell'attività di impresa ovvero, ancora, in caso di proroga della durata del consorzio con deliberazione assembleare, sempre che risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

I consorziati recedenti dovranno comunque corrispondere il contributo per la gestione consortile per l'intero esercizio in corso.

Il consorziato receduto rimarrà responsabile per tutte le obbligazioni eventualmente per lui assunte dal Consorzio.

## **Articolo 12**

### **QUOTA DEL CONSORZIATO ESCLUSO O RECEDUTO**

Il consorziato escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota nominale di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per quanto attiene ai contributi annui di gestione già eventualmente anticipati, fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio di tali contributi annui di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa. La quota del consorziato escluso sarà iscritta in apposita riserva.

In ipotesi di recesso al socio receduto sarà rimborsata la quota nominale di partecipazione di sua pertinenza nel fondo consortile previa deduzione di ogni sua obbligazione debitoria verso il Consorzio, ivi compresa la somma eventualmente deliberata per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Il rimborso sarà effettuato entro sessanta giorni dall'avvenuta estinzione di tutte le obbligazioni per le quali sussistono responsabilità, diretta o indiretta, in capo al recedente.

In ogni caso, ed in aggiunta a quanto già previsto, il consorziato escluso o receduto è tenuto a rifondere al Consorzio le somme tutte eventualmente da questo versate in conseguenza di impegni assunti dal Consorzio per conto del predetto consorziato prima della data di esclusione o di recesso.

### **Articolo 13**

#### **ORGANI DEL CONSORZIO**

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei consorziati,
- il Presidente del Consorzio,
- il Consiglio Direttivo,
- il Collegio dei Revisori, qualora previsto

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito, con l'eccezione dei Revisori e fatti salvi i rimborsi per spese conseguenti ad attività svolte per conto del Consorzio.

### **Articolo 14**

#### **L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

L'Assemblea rappresenta l' universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge del presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o se sono dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consorziati.

L'Assemblea è convocata con raccomandata postale o a mano spedita ai Consorziati almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio risultante dal Libro dei Consorziati. E' ammessa anche la convocazione tramite fax o per posta elettronica (in caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di cinque giorni rispetto alla data della riunione).

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero fondo consortile e vi assista l'organo amministrativo e i revisori effettivi (se nominati). In tal caso ognuno dei consorziati può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Consorziati o che siano in regola con il versamento delle quote e dei contributi consortili.

Ogni Consorziato che abbia diritto ad intervenire all'assemblea vi partecipa in persona dei propri legali rappresentanti o procuratori, i quali possono anche farsi rappresentare da altre persone, su rilascio di delega scritta purché non siano amministratori, revisori o dipendenti del Consorzio.

Ciascun intervenuto non può rappresentare che altri due consorziati. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza anche di questi gli intervenuti, a maggioranza assoluta del fondo consortile presente, eleggono il Presidente.

L'assemblea nomina un segretario.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito registro di cui i consorziati possono prendere visione ad ottenere estratti.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei consorziati e a maggioranza dei voti dei presenti ed in seconda convocazione a sola maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero;

- approva il bilancio consuntivo del consorzio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- delibera sull'eventuale istituzione del Collegio dei Revisori sulle relative nomine e sulla nomina del Presidente, determinando i relativi compensi;
- approva il regolamento consortile e le sue modificazioni;
- approva le direttive generali di azione del Consorzio;
- delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente statuto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto e su tutti gli argomenti attribuiti dal presente Statuto alla Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno l' 80% dei consorziati e con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati totali, ed in seconda convocazione sempre con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati totali.

## **Articolo 15**

### **PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, è attribuita la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, con potere di firma singola.

Il Presidente del Consorzio presiede anche il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei consorziati e provvede a tutti gli adempimenti relativi al funzionamento dell'Assemblea ed alla conservazione ed esecuzione delle delibere, nonché vigila che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

Il primo Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo del Consorzio.

## **Articolo 16**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea dei consorziati. Uno dei consiglieri è

obbligatoriamente eletto tra uno o più nomi indicati dal Presidente dell'Unione Industriale di Torino anche tra soggetti estranei ai consorziati. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del primo Consiglio Direttivo possono essere nominati nell'atto costitutivo del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi assistere da un segretario appositamente designato e da ogni altro soggetto che riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo in ogni caso:

- nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente se non nominati dall'Assemblea;
- predispone il programma annuale dell'attività del Consorzio;
- predispone il bilancio preventivo dell'esercizio e determina contributi dei Consorziati per la gestione consortile;
- predispone il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione curandone il successivo deposito;
- assume i dipendenti del Consorzio e ne determina il compenso;
- delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Consorziati e sulle eventuali somme che questi devono versare a titolo di sovrapprezzo.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Consiglieri delegati determinandone i poteri, nell'ambito dei quali saranno forniti della rappresentanza del Consorzio e delegare loro la firma sociale nei limiti delle mansioni delegate.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo sono richiesti la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, o su proposta di almeno un terzo dei

Consiglieri. Nella richiesta di convocazione dovranno essere specificatamente indicati gli argomenti da trattare.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo verranno effettuate a mezzo di telegramma o raccomandata A.R. o a mano o telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio, anche se non convocate come specificato, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'intero collegio dei revisori, se nominato.

Sia il Presidente che i Consiglieri del Direttivo potranno essere revocati, con delibera assembleare assunta con il voto favorevole dell'80% dei consorziati. In ipotesi di dimissioni di uno o più membri del Consiglio si applicano le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile.

#### **Articolo 17**

#### **REVISORI DEI CONTI**

Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sottoposta a controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale. Essi vengono nominati dall'Assemblea dei consorziati, previa proposta di un Revisore effettivo e di un supplente da parte dell'Unione Industriale di Torino. Contemporaneamente è nominato il Presidente del Collegio e si stabilisce il compenso per ogni Revisore effettivo. Qualora non esista il Collegio Sindacale, ciascun consorziato ha diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I consorziati che rappresentano almeno un terzo del totale dei consorziati del fondo consortile hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

#### **Articolo 18**

#### **BILANCIO ANNUALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla formazione del Bilancio sociale costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e depositerà la situazione patrimoniale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2615 bis del codice civile.

Il Consiglio Direttivo redigerà altresì la Relazione sulla Gestione.

### **Articolo 19**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

### **Articolo 20**

#### **REGOLAMENTO**

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea approva un Regolamento sul funzionamento del Consorzio, che sarà obbligatorio per tutti i consorziati. Il Regolamento consortile entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione e dovrà venir comunicato a tutti i consorziati.

### **Articolo 21**

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i consorziati o fra alcuni di essi, i loro aventi causa e il Consorzio circa l'interpretazione ed esecuzione di questo contratto, sarà rimessa in via esclusiva, al giudizio di un arbitro nominato d'accordo tra le parti contendenti e, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino.

La parte che intenderà iniziare una procedura arbitrale dovrà notificare la sua intenzione all'altra parte e, in ogni caso, al Consorzio, specificando l'oggetto del contendere e proponendo uno o più nominativi di arbitri; entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione l'altra parte

comunicherà l'accettazione di uno dei nominativi proposti mediante notifica alla controparte. Nel caso in cui la parte convenuta non risponda entro tale termine o in difetto di accordo la parte attrice richiederà al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino di provvedervi.

L'Arbitro avrà la sua sede in Torino e dovrà emettere le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro venti giorni dalla comunicazione della nomina. Il tutto ferma la applicabilità del disposto dell'art. 820 del Codice di Procedura Civile.

Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale con le norme di cui sopra nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione fattagliene.

L'arbitro avrà la qualifica ed i poteri di arbitro irrituale e quindi agirà come mandatario delle parti contendenti, le quali si obbligano a rispettarne la decisione, anche transattiva, quale manifestazione della loro stessa volontà.

## **Articolo 22**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni di Legge in materia.